



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 39
del 12/07/2019 | Oggetto:
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE .
ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **duemiladiciannove**, addì **dodici** del mese di **Luglio** alle ore 16:00 nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENZA</i>
1) LIMARDO MARIA	Sindaco	SI
2) PRIMERANO DOMENICO	Vice Sindaco	SI
3) PACIENZA GAETANO	Assessore	SI
4) NARDO MARIA	Assessore	SI
5) FALDUTO FRANCA	Assessore	NO
6) SCALAMOGNA PASQUALE	Assessore	SI
7) ROTINO DANIELA	Assessore	SI
8) BRUNI VINCENZO	Assessore	SI
9) RUSSO GIOVANNI	Assessore	SI
10) FALDUTO MICHELE	Assessore	SI

Presenti n. 9 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune *DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA*.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati in allegato all'originale del presente atto.

Premesso che:

- il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie (ICI/IMU, TARSU/TARES, TOSAP, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni) e le entrate di natura patrimoniale (canoni e fitti attivi, proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, proventi dei servizi pubblici, oneri concessori, ecc.);
- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 18 del 30/04/2019, l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL;

Considerato che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Vista la delibera di Consiglio Comunale del 14.11.2017 n. 96, con la quale l'Ente ha affidato la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali " all'Agenzia delle Entrate - Riscossione";

Rilevato che il FCDE a Rendiconto 2018, se pur calcolato con il metodo semplificato, ai sensi del principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., risulta pari ad € 16.400.722,42;

Considerato che il servizio di riscossione delle entrate locali ha subito, nel corso degli anni, un processo di graduale liberalizzazione in quanto:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 aveva affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, facendo divieto agli stessi di avvalersi, per la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e dei contributi comunque denominati, di ulteriori modalità di riscossione diverse dal tesoriere comunale;
- b) il decreto legislativo 15 dicembre 1992, n. 446:
 - b.1) all'articolo 52, come sopra ricordato, ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
 - b.2) all'articolo 53 ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;
- c) l'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione"*, a far data dal 1° ottobre 2006:
 - c.1) ha soppresso l'affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione riportando le funzioni

sotto il controllo pubblico, mediante la costituzione di un'apposita società oggi denominata *Equitalia spa*;

c.2) ha previsto la possibilità per i vecchi concessionari, all'atto del passaggio in mano pubblica, di incorporare il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale dando vita ad un nuovo soggetto privato deputato ad assumere tutte le funzioni svolte per conto degli enti locali;

c.3) ha disposto, per quanto riguarda le entrate degli enti locali, un regime transitorio scadente al 31 dicembre 2010 durante il quale, in assenza di una diversa determinazione in merito da parte degli enti locali, l'attività di riscossione continuava ad essere svolta: i) da *Equitalia spa*, se il vecchio concessionario non aveva provveduto allo scorporo del ramo della fiscalità locale; ii) dalle società cessionarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, se regolarmente iscritte all'Albo; decretando in questo modo a partire dal 1° gennaio 2011 la definitiva apertura alla concorrenza della riscossione;

Rilevato che

- la convenzione relativa alla *gestione delle entrate comunali, per la parte relativa alla riscossione coattiva*, è stata negli anni prorogata, per effetto di successive disposizioni normative. L'ultima, in ordine temporale, è contenuta nell'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, a mente del quale "... All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017» ...";

-Sulla scorta di tale elemento normativo l'Amministrazione ha ritenuto in passato di procedere alla proroga della modalità di gestione delle morosità delle entrate comunali di natura tributaria ed extra – tributaria e della successiva riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, facendo comunque salva ogni eventuale ulteriore proroga di legge.

-Il Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 che, all'art. 1 contempla la soppressione di *Equitalia*, prevedendo che dal 1° luglio tutte le società del Gruppo *Equitalia* siano sciolte e cancellate d'ufficio dal registro delle imprese.


-Da tale data tutte le funzioni relative alla riscossione nazionale sono devolute ad un nuovo ente pubblico economico denominato "*Agenzia delle Entrate – Riscossione*", sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF.

-A partire quindi dal 1° luglio 2017, si sono aperti per i Comuni, differenti scenari operativi:

L'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 193/2016, come recentemente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 50/2017 prevede, infatti, che "... A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate ...".

Pertanto, tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente e del quadro giuridico vigente, nonché del trend degli incassi registrati dall'Agenzia delle entrate-riscossioni come di seguito riportato:


Accertamenti / riscossioni Servizio Idrico Integrato – anni 2013-2018 – Situazione al 31.12.2018



Percentuali di riscossione in relazione alle somme accertate – Situazione al 31.12.2018

2013	2014	2015	2016	2017	2018
65,64 %	47,69 %	57,45 %	55,13 %	48,88 %	12,54 %

Accertamenti / riscossioni Tares-Tari – anni 2013-2018 – Situazione al 31.12.2018



Percentuali di riscossione in relazione alle somme accertate – Situazione al 31.12.2018

2013	2014	2015	2016	2017	2018
55,39 %	55,51 %	57,28 %	58,47 %	53,32 %	47,89 %

e con un percentuale di riscossione coattiva nel triennio 2016/2018 pari al 5,8 % (così come riportato nel precedente prospetto);

Richiamato l'articolo 7, comma 2, lettera gg-sexies), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2011, n. 106, il quale testualmente recita: “...il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall' articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni”;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Vista la dotazione organica dell'ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 2 del R.D. 14/4/1910, n. 639 e dell'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater del decreto legge n. 70/2011 (L. n. 106/2011);

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente, anche “sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”, per gli importi uguali e superiori ad € 5.000,00;
di demandare al Dirigente competente l'adozione degli atti consequenziali.

Infine stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to AVV MARIA LIMARDO

Il Segretario Generale
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

Il Segretario Generale
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data 12/07/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li, 12/07/2019

Il Segretario Generale
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA